



ASSOCIAZIONE VOLONTARI CONTRADA BAGGINA ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORINARIA DEL GIORNO 14 GIUGNO 2019

Addì 14 giugno 2019 alle ore 10.30 in Via Garibaldi n. 114/A, Canegrate, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato Associazione Volontari Contrada Baggina come da avviso comunicato ai soci in data 29 maggio 2019 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Aggiornamento dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in base alle previsioni previste dal D.lgs. 117/2017

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Pierantonio Chierichetti il quale chiama a fungere da Segretario la sig.ra Colombo Annamaria che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente più della metà del totale dei soci dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.



Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 come modificato dal D.lgs. 119/2018.

Si procede quindi con la lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto e l'Assemblea, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle eventuali spese sul conto dell'Associazione.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 13.15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Pierantonio Chierichetti

Il Segretario

Colombo Annamaria



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il unico
originale di quello registrato il 24/06/18
al n° 1468 serie 3

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Adriana Pumpo

Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Adriana Pumo

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 32, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata: **"Associazione Volontari Contrada Baggina Organizzazione di Volontariato"** per brevità denominata anche **"Associazione Volontari Contrada Baggina ODV"**. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio ai sensi di Legge.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal termine di cui all'art 104, comma 2, D.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale in Via Garibaldi n. 114/A, nel Comune di Canegrate. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente

Statuto Sociale.

SR
OA

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; i) art. 5 D.lgs. 117/2017 relative all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017; s) agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni; tutte le attività verranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione ha lo scopo di diffondere la tradizione e la cultura locale in genere, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale ed artistica, dirette a svilupparne, nell'ambito principalmente del proprio territorio provinciale e regionale, la conoscenza delle tradizioni folcloristiche e dei costumi locali fra i cittadini, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente nonché l'agricoltura sociale intesa come la gestione da parte dei soci di piccole aree da destinare ad uso agricolo o ad orti urbani, condotti secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale promuovendo integrazione, capacità collettive ed individuali a beneficio sia in ambito educativo sia a persone in particolari situazioni di svantaggio o difficoltà quali anziani, disabili e minorenni.

L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e folcloristici anche a carattere di rievocazione storica e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale tipiche delle contrade.

L'Organizzazione ha inoltre tra i suoi scopi la valorizzazione delle peculiarità e la divulgazione delle ricchezze culturali, ambientali, turistiche ed architettoniche del territorio nel quale si trova ad operare. Si pone pertanto l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative culturali del territorio, al fine di

S R
OA

A

AP

AG

ha

2

B
Ame

Supremo
Vice

M

garantire ai progetti artistici, musicali e di comunicazione una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà:

- Organizzare corsi, lezioni e laboratori di avviamento alle attività perseguite;
- Organizzare convegni, conferenze e congressi e concerti di musica dal vivo o registrata;
- Promuovere mostre, visite guidate, percorsi culturali ed altri eventi culturali;
- Coordinare azioni comuni tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- Provvedere alla realizzazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- Ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- Effettuare somministrazione di alimenti e bevande anche in occasione delle manifestazioni organizzate dall'ente, ai propri soci, tesserati ed a terzi nel rispetto delle norme comunali e sanitarie eventualmente previste, anche in occasione di fiere o sagre enogastronomiche, manifestazioni, celebrazioni e ricorrenze a cui l'associazione parteciperà oppure che verranno da essa organizzate;
- Programmare manifestazioni aperte a soci, tesserati ed eventualmente a terzi quali rievocazioni storiche per la promozione delle tradizioni locali nonché eventi a tutela del territorio e della natura.
- Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, promozione sociale, turismo sociale, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci e dei terzi;
- Gestire strutture e servizi in locazione, comodato o convenzione con enti pubblici proprietari degli impianti il tutto finalizzato alla promozione della comunità in cui opera l'associazione e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza e la partecipazione alla vita collettiva.

L'Organizzazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, nonché le attività di raccolta fondi previste dall'art. 7 del medesimo decreto e le attività commerciali marginali previste dall'art. 86 D.lgs. 117/2017. A fini organizzativi, l'Organizzazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate

S R
CA

A

AG

3

B
Aure

M

agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, si propone di svolgere, occasionalmente, attività commerciali di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Titolo II Soci

ART. 4 – Ammissione

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, anche da altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

SR
OA

[Signature]

[Signature]
AG

[Signature]

[Signature]
Anna

[Signature]

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

OA SR AG 5 JB [Signature] [Signature] [Signature]

- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta la Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo raccomandata, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Direttivo oppure oltre tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale;
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

S R
OA

NP

6

AG
83

M

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nel terzo dei casi sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'organo di amministrazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

OA

SR
A PP

AG
Lo 7

B3

Legato
P
A
M

Titolo III

Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

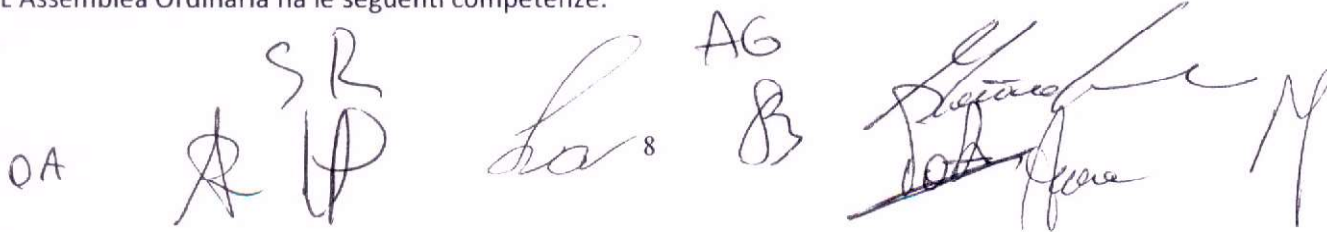
L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

OA SR AG 8 10A 11



- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

OA SR AG *[Handwritten signatures and initials]*

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo 3 e massimo 13 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Non può essere nominato amministratore o far parte del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

OA SR AG 10
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

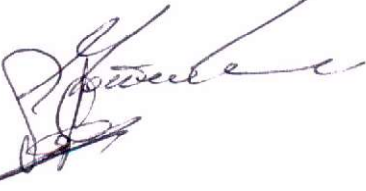
Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il

OA   AG  11   

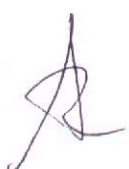
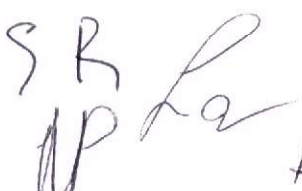
compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà Il Vice Presidente dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. Può essere istituito in composizione monocratica oppure da un collegio di tre membri, essi devono essere scelti in base al dettato dell'art. 2397 del Codice Civile ed i compiti sono i seguenti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

OA  SR  La  12 AG  83   

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purché secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- rimborsi da convenzioni;

OA

SR
AIP

La

13

AG

B
P
H
A
M

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

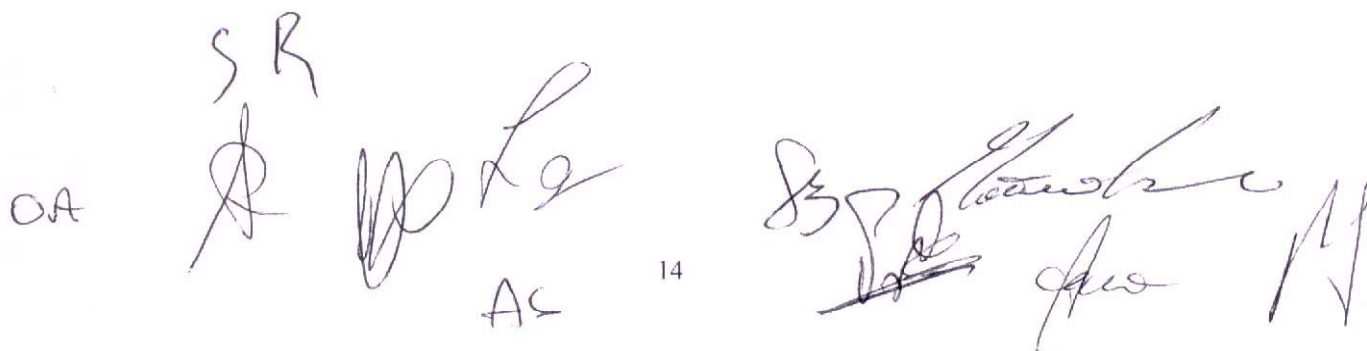
Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

SR
OA
AC
14



ART. 20 - Personale retribuito

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o altro limite previsto dalla normativa. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

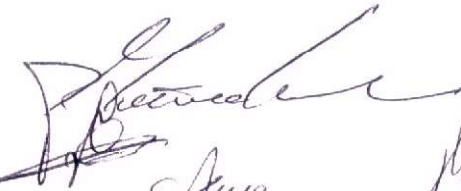
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea .

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 22 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

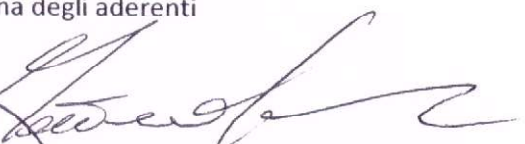
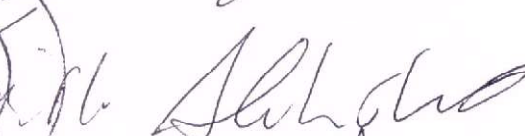
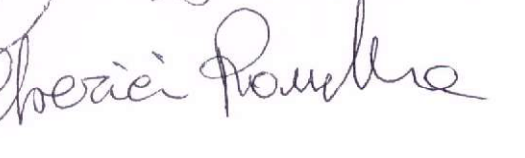
Il presente Statuto è stato redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, in vigore ed efficace a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del medesimo decreto.

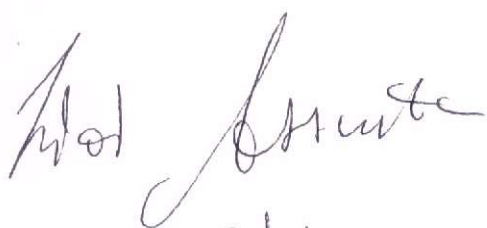
OA     15    

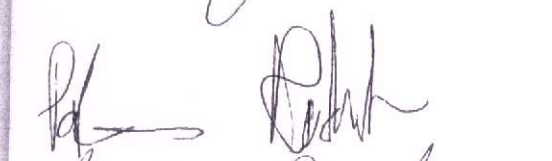
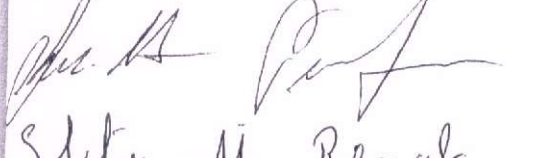
Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82
comma 3 e 5 D.lgs. 117/2017

Canegrate, 14/06/2019

Firma degli aderenti

  Alessandro Gardinale
 Roberto Anna Maria
 Alberici Pombale

 Roberto Pombale

 Roberto Pombale
 Roberto Pombale
Stefano Renaldi
Antonio Ottoboni

 Roberto Pombale
 Roberto Pombale
 Roberto Pombale
DOA
Portalei

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.